



Spettabili  
Ordini Professionali  
Associazioni provinciali di categoria  
Loro Sedi

**Oggetto:** : INDICAZIONI OPERATIVE SUGLI ADEMPIMENTI DI FINE/INIZIO ANNO.

Come di consueto, si trasmettono le indicazioni operative per gli adempimenti di fine/inizio anno ed un promemoria per l'anno 2023:

### **Indicazioni operative per adempimenti di fine/inizio anno 2023**

1. *Adempimenti e iscrizioni di fine anno*
2. *Scioglimento e cancellazione di società di capitali*
3. *Diritto annuale 2023*
4. *Situazione patrimoniale dei consorzi*
5. *Deposito libri sociali di società richiedenti la cancellazione dal Registro delle imprese*
6. *Cancellazione d'ufficio dal Registro delle imprese del domicilio digitale inattivo - Assegnazione d'ufficio del domicilio digitale*

### **Promemoria per l'anno 2023**

7. *Titolare effettivo*
8. *Sospensione feriale dei termini processuali dal 1° al 31 agosto 2023*
9. *Imprese di autoriparazione: omessa regolarizzazione dell'iscrizione nella sezione meccatronica*
10. *Cancellazione d'ufficio dal Registro delle imprese di soggetti non più operanti e/o esistenti*

### **1) ADEMPIMENTI E ISCRIZIONI DI FINE ANNO**

#### **a) Richieste d'urgenza**

Al fine di rendere gestibili le operazioni di iscrizione aventi carattere di urgenza e non, si invita a:

- inviare all'ufficio **ENTRO IL GIORNO 16/12/2022** tutte le richieste di iscrizione urgente da effettuare nelle date comprese tra il **19/12/2022 e il 09/01/2023**;
- utilizzare il modulo informatico di Richiesta Urgenza Pratiche Telematiche presente nel sito [www.dl.camcom.it](http://www.dl.camcom.it), sezione Registro Imprese/Servizi Online seguendo link:  
<https://www.dl.camcom.it/sonoimpresa/cosa-puo-servire-sono/richieste-online-ri/richiesta-urgenza-pratiche-telematiche>;

- limitare le richieste di urgenza agli atti notarili ad efficacia costitutiva per i quali sia effettivamente giustificata la necessità di una iscrizione urgente, come ad esempio: fusioni e scissioni, costituzioni di società di capitali, modifiche statutarie e scioglimenti di società di capitali, trasformazioni in e da società di capitali;
- non saranno prese in considerazione eventuali richieste di urgenza relative a pratiche trasmesse dal 19 dicembre 2022 al 9 gennaio 2023.

#### **b) Iscrizioni in data certa, anche non lavorativa/festiva**

**E' possibile eseguire l'iscrizione anche nei giorni di chiusura degli uffici camerali e durante le festività, come ad esempio: domenica 1° gennaio 2023, esclusivamente per le pratiche protocollate entro il 16 dicembre 2022 e solo per le seguenti tipologie di atti: fusioni e scissioni, costituzioni di società di capitali, modifiche statutarie e scioglimenti di società di capitali, trasformazioni in e da società di capitali.**

Anche in questo caso:

- è necessario inviare all'ufficio **ENTRO IL 16/12/2022** tutte le richieste di iscrizione in data certa da effettuare nelle date comprese tra il 19/12/2022 e il 09/01/2023;
- la richiesta deve essere effettuata attraverso il modulo informatico di Richiesta Urgenza Pratiche Telematiche presente nel sito [www.dl.camcom.it](http://www.dl.camcom.it), sezione Registro imprese/Richieste Online, seguendo le relative indicazioni, scegliendo nel riquadro "Motivazioni dell'urgenza" l'opzione "**Iscrizione in data certa**" e riportando la data prescelta.

L'iscrizione dei suddetti atti in data festiva viene effettuata automaticamente dal sistema informatico, pertanto, la certezza che la registrazione avvenga correttamente nella data indicata è esclusa qualora si verificassero imprevedibili guasti tecnici con conseguente blocco dei sistemi informatici, senza che possano derivare responsabilità per l'Ente a causa della mancata iscrizione nel giorno festivo richiesto dipendente da tali circostanze.

In tali casi, l'iscrizione prevista per il giorno festivo sarà effettuata il primo giorno lavorativo utile.

Si ricorda che, per le cancellazioni non può essere considerata valida motivazione d'urgenza, la necessità di evitare il versamento del diritto camerale per il 2023, in quanto l'esonero dal pagamento dipende dalla data di presentazione della domanda di cancellazione, che deve avvenire entro il 30 gennaio 2023 e non dall'iscrizione nel Registro delle imprese della stessa.

## **2) SCIOGLIMENTO E CANCELLAZIONE DI SOCIETA' DI CAPITALI**

La disciplina delle società di capitali prevede l'acquisto di efficacia a partire dal giorno di iscrizione nel Registro delle imprese dei seguenti atti:

- deliberazione di scioglimento adottata dall'assemblea dei soci o atto dell'organo amministrativo di accertamento di una causa di scioglimento operante per legge (art. 2484, terzo comma, c.c.);
- deliberazione dell'assemblea dei soci di nomina del/i liquidatore/i (art. 2487-bis, terzo comma, c.c.).

Al riguardo, si rammenta che per iscrivere una delle cause di scioglimento operanti di diritto, previste ai punti da 1) a 4) dell'art. 2484 del c.c., e per gli adempimenti conseguenti, la corretta sequenza temporale delle istanze da presentare è la seguente:

1) domanda di iscrizione della causa di scioglimento operante di diritto, sottoscritta a cura del legale rappresentante, alla cui iscrizione nel Registro delle imprese consegue l'**acquisto di efficacia dello scioglimento**;

2) domanda di iscrizione della nomina del/i liquidatore/i, sottoscritta da tutti i liquidatori, alla cui iscrizione nel Registro delle imprese consegue l'**apertura della liquidazione** e la cessazione dell'organo amministrativo (*affinché divenga efficace la delibera di nomina del liquidatore, l'ufficio non ritiene necessario che lo scioglimento sia già stato iscritto nel Registro delle imprese, in quanto la nomina del liquidatore è sospensivamente condizionata all'iscrizione dello scioglimento; occorre tuttavia che la data della deliberazione di nomina del liquidatore sia coincidente o successiva a quella della dichiarazione degli amministratori relativa all'accertamento della causa di scioglimento operante per legge*);

3) domanda di deposito del bilancio finale di liquidazione (con o senza contestuale richiesta di cancellazione dal Registro): le date del bilancio finale di liquidazione e del relativo piano di riparto non

possono precedere quella di **apertura della liquidazione**, coincidente con l'iscrizione della nomina del liquidatore nel Registro imprese.

Di conseguenza, saranno rigettate le domande recanti contestualmente:

- lo scioglimento della società a seguito dell'accertamento di una causa operante di diritto e la messa in liquidazione della stessa;
- la nomina del liquidatore con la contestuale approvazione del bilancio finale di liquidazione (con o senza richiesta di cancellazione dal Registro delle imprese).

### **3) DIRITTO ANNUALE 2023**

Tutte le imprese iscritte al Registro imprese alla data del 1° gennaio 2023 sono tenute al versamento del diritto camerale, ivi comprese le società in liquidazione, quelle non ancora attive e quelle che hanno cessato l'attività; anche i soggetti iscritti al REA sono tenuti al pagamento del diritto annuale, seppur in misura ridotta.

Gli importi, stabiliti da Decreto Ministeriale, dovranno essere versati entro il termine previsto per il primo acconto delle imposte sui redditi, ovvero il prossimo 30 giugno 2023.

Invece, per le imprese iscritte o annotate nel corso del 2023, il versamento può essere effettuato al momento dell'iscrizione, oppure entro i 30 giorni successivi alla data di presentazione della domanda.

Sono esonerate dal pagamento del diritto annuale 2023:

- le imprese individuali che hanno cessato l'attività entro il 31/12/2022 e che presentano domanda di cancellazione dal Registro imprese **entro il 30 gennaio 2023**;
- le società di capitali che hanno approvato il bilancio finale di liquidazione e le società di persone che hanno approvato il piano di riparto entro il 31/12/2022 e che presentano domanda di cancellazione dal Registro imprese **entro il 30 gennaio 2023**;
- le società di persone poste in scioglimento senza messa in liquidazione in data non successiva al 31/12/2022 e che presentano domanda di cancellazione dal Registro imprese **entro il 30 gennaio 2023**.

Nel caso di trasferimento di sede in altra provincia, l'impresa è tenuta al pagamento del diritto annuale a favore della Camera di Commercio dove risulta iscritta alla data del **1° gennaio 2023**.

Sono inoltre, escluse dall'obbligo del pagamento le società di capitali iscritte nella sezione speciale del Registro delle imprese delle start-up innovative; l'esonero decorre dall'anno di iscrizione nella sezione speciale, e dura per cinque anni (**sessanta mesi**) dall'iscrizione della società nella sezione ordinaria del Registro delle imprese.

L'art. 38, quinto comma, del d.l. 19/5/2020, n. 34, convertito nella legge 17/7/2020, n. 77, ha prorogato di **12 mesi** la permanenza delle società nella sezione speciale del Registro delle imprese delle start-up innovative, senza che tuttavia tale proroga abbia rilevanza ai fini della fruizione delle agevolazioni fiscali e contributive previste dalla legislazione vigente. Per tali soggetti, quindi, il superamento dei sessanta mesi di iscrizione comporta il definitivo venir meno della condizione di esenzione dal pagamento del diritto camerale, a partire dall'anno successivo alla scadenza dei sessanta mesi.

Informazioni approfondite sul diritto annuale sono reperibili alla pagina del sito camerale: <https://www.dl.camcom.it/sonoimpresa/sono-impresa-cosa-devo-fare/pagare-il-diritto-annuale>

### **4) SITUAZIONE PATRIMONIALE DEI CONSORZI DI IMPRESE**

In base all'art. **2615 bis c.c.** i consorzi sono tenuti a redigere la **situazione patrimoniale** entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio ed a depositarla presso il Registro delle imprese.

Pertanto, per i consorzi che procedono alla chiusura dell'esercizio al 31 dicembre 2022, il deposito della situazione patrimoniale, per non incorrere in sanzione, dovrà avvenire entro lunedì **28 febbraio 2023**.

Per i "Confidi", la **L. 326/2003**, art. 13 comma 35, dispone invece, l'obbligo di redazione del bilancio di esercizio con l'osservanza delle disposizioni relative al bilancio delle Spa: l'assemblea approva il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio ed entro 30 giorni dall'approvazione una copia del bilancio, corredata dai relativi allegati, dal verbale di approvazione e dell'elenco dei consorziati deve essere depositata presso l'ufficio del Registro delle imprese.

## **5) DEPOSITO LIBRI SOCIALI DELLE SOCIETA' RICHIEDENTI LA CANCELLAZIONE DAL REGISTRO DELLE IMPRESE**

L'art. 2496 c.c. prevede che i libri sociali relativi agli ultimi 10 anni di attività delle Società di capitali che chiedono la cancellazione, devono essere depositati all'Ufficio del Registro imprese, a cura del liquidatore, per poter essere consultati per 10 anni da chiunque ne faccia richiesta.

Il liquidatore, al termine della liquidazione, o il curatore fallimentare, a seguito della chiusura del fallimento, devono pertanto depositare all'Ufficio del Registro delle imprese i libri sociali, che non siano stati formati e tenuti con modalità informatica, indicati dagli artt. 2214, 2421 e 2478 c.c.: libro giornale, libro degli inventari, libro dei soci, libro delle obbligazioni, libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee o libro delle decisioni dei soci, libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione o del consiglio di gestione o libro delle decisioni degli amministratori, libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale, ovvero del consiglio di sorveglianza o del comitato per il controllo sulla gestione o libro delle decisioni del collegio sindacale o del revisore, libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo, se questo esiste, libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee degli obbligazionisti, se sono state emesse obbligazioni, il libro degli strumenti finanziari emessi ai sensi dell'articolo 2447-sexies c.c..

Secondo il Ministero dello Sviluppo Economico, la prassi di consentire la conservazione dei libri sociali di società cessate in luoghi e presso soggetti diversi dall'Ufficio del Registro delle imprese territorialmente competente è da ritenersi incompatibile con il vigente quadro normativo (cfr. circolare n. 3668/C del 27/02/2014, pag. 35), con la conseguenza che il liquidatore o il curatore fallimentare devono sempre provvedere al loro deposito, seguendo le istruzioni riportate nella pagina dedicata del sito camerale:

<https://www.dl.camcom.it/default.aspx?KeyPub=10217524%7c14085396>

Non devono essere depositati i libri che siano stati formati e tenuti con modalità informatica, ai sensi dell'art. 2215-bis c.c., ipotesi nella quale è sufficiente l'indicazione nel modello NOTE della domanda di cancellazione, del "soggetto" al quale è stata affidata la gestione del Servizio di tenuta, gestione dei libri tenuto con modalità informatica dalla società, incaricato anche della loro conservazione a norma di legge per la durata di dieci anni dall'ultima registrazione.

Per le società di persone non vi è alcun obbligo di deposito dei libri sociali al Registro delle imprese, è sufficiente che una persona designata dalla maggioranza dei soci ne curi la conservazione per dieci anni (art. 2312 c.c.).

## **6) CANCELLAZIONE D'UFFICIO DAL REGISTRO DELLE IMPRESE DEL DOMICILIO DIGITALE NON ATTIVO - ASSEGNAZIONE D'UFFICIO DOMICILIO DIGITALE**

L'art 37 del d.l. 16/07/2020, n. 76, convertito con modifiche nella legge 11/09/2020, n. 120, reca disposizioni per favorire l'utilizzo della posta elettronica certificata nei rapporti tra pubbliche amministrazioni, imprese e professionisti, e introduce il concetto di domicilio digitale dell'impresa, che il Codice dell'amministrazione digitale definisce come "un indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, valido ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale" (art. 1, lett. n-ter), del d.lgs. 7/3/2005, n. 82).

Stabilisce inoltre che, agli imprenditori che hanno omesso di iscrivere il domicilio digitale nella posizione del Registro delle imprese, o il cui domicilio digitale precedentemente iscritto sia stato cancellato d'ufficio (perché inattivo o inesistente), o il cui domicilio digitale pur risultando ancora iscritto, sia attualmente inattivo:

- venga irrogata la sanzione amministrativa di cui all'art. 2194 c.c. nei confronti del titolare dell'impresa individuale, in misura triplicata rispetto all'importo edittale;
- venga irrogata la sanzione amministrativa di cui all'art. 2630 del codice civile nei confronti degli amministratori della società, in misura raddoppiata rispetto all'importo edittale;
- venga assegnato d'ufficio (e iscritto nel Registro delle imprese) un nuovo e diverso domicilio digitale presso il **cassetto digitale dell'imprenditore**, valido solamente per il ricevimento di comunicazioni e notifiche, accessibile tramite identità digitale, erogato dal gestore del sistema informativo nazionale delle Camere di commercio.

Le Determinazioni del Conservatore, l'elenco delle imprese interessate e le comunicazioni di diffida e di avvio del procedimento di iscrizione d'ufficio del domicilio digitale e conseguente sanzione amministrativa per omesso adempimento, sono pubblicate all'albo online camerale – link: <https://www.dl.camcom.it/camera/trasparenza/albo-telematico> e nella sezione Documenti alla pagina dedicata alle Cancellazioni d'ufficio: <https://www.dl.camcom.it/sonoimpresa/sono-impresa-cosa-devo-fare/conoscere-il-registro-imprese-rea/cancellazioni-di-ufficio>.

Al fine di evitare il procedimento d'ufficio, le imprese possono comunicare il proprio domicilio digitale (PEC) al registro delle imprese e chiederne l'iscrizione **entro il 14/01/2023**.

## **7) TITOLARE EFFETTIVO**

Con l'emanazione del decreto del Ministro dell'Economia e Finanze del 11 marzo 2022, n. 55, adottato di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico, che introduce il "Regolamento recante disposizioni in materia di comunicazione, accesso e consultazione dei dati e delle informazioni relativi alla titolarità effettiva di imprese dotate di personalità giuridica, di persone giuridiche private, di trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali e di istituti giuridici affini al trust", sta per diventare obbligatoria la comunicazione del titolare effettivo relativamente ai seguenti soggetti:

- imprese dotate di personalità giuridica, quali: S.p.A., S.A.p.A., S.R.L., Società Cooperative, Società Consortili per Azioni e a r.l.;
- persone giuridiche private, vale a dire le Associazioni, le Fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato che hanno acquistato la personalità giuridica con l'iscrizione negli appositi registri;
- trust ed istituti giuridici affini al trust.

Il D.lgs. 21/11/2007, n. 231 (modificato dal D.lgs. 25/5/2017 n. 90 e dal D.lgs. 4/10/2019 n. 125), ha recepito le indicazioni contenute nella IV e V Direttiva UE in materia di antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo, ed ha:

- fornito la definizione di titolare effettivo, indicato come la persona fisica che realizza un'operazione o un'attività, ovvero, nel caso di un soggetto giuridico diverso dalle persone fisiche, la/e persona/e fisica/e cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente ovvero il relativo controllo (artt. 20 e 22, D.lgs. n. 231/2007);
- dettato le norme generali che riguardano l'alimentazione e l'accesso del registro dei titolari effettivi (art. 21 D.lgs. n. 231/2007).

Per maggiori approfondimenti consultare la pagina del sito camerale:

<https://www.dl.camcom.it/default.aspx?KeyPub=10217524%7c14158947>

## **8) SOSPENSIONE FERIALE DEI TERMINI PROCESSUALI DAL 1° AL 31 AGOSTO**

Dal **1° al 31 agosto** di ogni anno opera la **sospensione feriale dei termini processuali**, istituto di natura processuale che investe tutti i procedimenti, ad esclusione dei casi specificamente previsti dalla legge (legge 7/10/1969, n. 742, come modificata dal d.l. n. 132/2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 162/2014; r.d. 30 gennaio 1942, n. 12, art. 92 dell'Ordinamento giudiziario).

Sono soggetti alla sospensione feriale anche i termini processuali previsti per le cosiddette operazioni societarie straordinarie (fusioni, scissioni e trasformazioni eterogenee), e, analogamente, quelli degli altri atti per i quali la legge dispone il decorso di determinati termini di opposizione dall'iscrizione nel Registro delle imprese.

Si tratta, a titolo esemplificativo, dei procedimenti relativi ai seguenti atti e fatti:

- fusione (art. 2503 c.c.) e scissione (art. 2506 *ter* c.c.);
- trasformazione eterogenea (art. 2500 *novies* c.c.);
- riduzione del capitale di società di persone e di capitali (artt. 2306 e 2445 c.c.);
- cancellazione dal Registro delle imprese di soc. di persone e di capitali (artt. 2311 e 2492 c.c.);
- esclusione del socio di società di persone (art. 2287 c.c.);
- revoca della liquidazione delle società di capitali (art. 2487 *ter* c.c.).

I termini per il deposito al Registro imprese delle domande di iscrizione degli atti sopra indicati devono essere perciò **ricalcolati**, tenendo conto del periodo di sospensione feriale (1-31/8), non potendosi dare

corso all'iscrizione di questi atti, se trasmessi prima della scadenza del termine così rideterminato, come esplicitato nell'esempio qui riportato.

*Esempio: delibera di fusione iscritta nel Registro delle Imprese di Venezia Rovigo il 15 luglio. L'art. 2503 c.c. prevede un termine di 60 gg. per l'iscrizione dell'atto di fusione. Alla data del 1° agosto (inizio della sospensione feriale) sono decorsi 16 giorni. I restanti 44 gg. inizieranno a decorrere dalla fine della sospensione feriale, cioè dal 1° settembre (compreso) in poi. L'atto di fusione potrà quindi essere redatto e trasmesso all'ufficio del Registro Imprese, per l'iscrizione a partire dal 15 ottobre.*

## **9) IMPRESE DI AUTORIPARAZIONE: OMESSA REGOLARIZZAZIONE DELL'ISCRIZIONE NELLA SEZIONE MECCATRONICA**

Le imprese che, **entro il 4 gennaio 2023**, non adempiranno a quanto previsto dalla Legge 224/2012, ovvero alla regolarizzazione nella "sezione meccatronica" delle attività riferite alle ex sezioni meccanica-motoristica ed elettrauto, avranno come conseguenza che il responsabile tecnico (anche in caso di titolare o socio) **non potrà più abilitare l'impresa e che, questa, pertanto, dovrà comunicare la cessazione/sospensione della propria attività.**

In assenza della comunicazione della cessazione/sospensione dell'attività da parte dell'impresa/società, l'Ufficio del Registro Imprese avvierà **il procedimento che condurrà alla inibizione delle attività di meccanica-motoristica o di elettrauto.**

## **10) CANCELLAZIONE D'UFFICIO DAL REGISTRO DELLE IMPRESE DI SOGGETTI NON PIU' OPERANTI E/O ESISTENTI**

Il Conservatore dell'Ufficio del Registro delle imprese è chiamato a disporre la "cancellazione d'ufficio" delle imprese individuali e società di persone non più operative, nei confronti delle quali abbia accertato l'esistenza dei presupposti per l'avvio del procedimento regolato dal d.p.r. 23/07/2004, n. 247. Analogo provvedimento è adottato nei confronti di quelle società di capitali che, nel corso della fase liquidatoria, abbiano omesso di depositare per tre anni consecutivi il bilancio di esercizio, come previsto dall'ultimo comma dell'art. 2490 c.c..

I procedimenti di "cancellazione d'ufficio" non possono essere attivati su segnalazione di parte, in quanto è l'Ufficio che ha il compito di verificare l'esistenza delle condizioni previste dalla legge per il loro avvio. All'inesistenza di un diritto (ad ottenere la cancellazione d'ufficio) autonomamente azionabile dalle imprese, consegue che dalle eventuali segnalazioni "di parte" non deriva l'obbligo per il Conservatore di provvedere, posto che agli interessati resta impregiudicata la possibilità di chiedere la cancellazione dell'impresa "a domanda di parte", nelle forme e nei modi stabiliti dal codice civile in relazione alla natura giuridica del soggetto.

I provvedimenti sono pubblicati nella sezione "Documenti" della pagina:

<https://www.dl.camcom.it/default.aspx?KeyPub=10217524%7c10050549>

Con i più cordiali saluti.

Giorgio Porzionato  
Dirigente Registro Imprese  
e Semplificazione Amministrativa  
*firma digitale ai sensi del D.Lgs n. 82/2005*



Firmato digitalmente da  
PORZIONATO GIORGIO  
Data: 2022.11.22  
12:49:56 +01'00'